

STATUTO DEL PS SVIZZERO



Art. 1 | Scopi

1. Il Partito Socialista Svizzero (PSS) si impegna per la realizzazione degli obiettivi del socialismo democratico enunciati nel proprio programma.
2. A questo scopo esso collabora con le organizzazioni che perseguono i medesimi scopi, segnatamente i sindacati, le organizzazioni di salariati e inquilini, le organizzazioni femminili, ambientaliste, di consumatori, di politica dello sviluppo come pure con i movimenti culturali e sportivi ad esso vicini.
3. Il PSS si impegna a favore dei diritti umani e contro la discriminazione, segnatamente contro la discriminazione di genere, dell'identità e dell'orientamento sessuale. Si dota dei mezzi e delle risorse necessarie a questo scopo.
4. Il PSS è un partito democratico di membri. La sua forza consiste nell'impegno volontario e professionale dei suoi membri in svariate funzioni in tutta la Svizzera. Sia nel lavoro sezionale, nella comunicazione dei contenuti politici, nel lavoro di convincimento, nella mobilitazione per elezioni e votazioni o nella rappresentanza del partito nei parlamenti, nei governi e in altre istituzioni. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi il PSS punta su un continuo aumento del numero dei membri, sul perfezionamento della loro organizzazione e del loro impatto. A questo scopo il PSS mette per tutti i livelli organizzativi delle risorse adeguate a disposizione.

Art. 2 | Forma giuridica

1. Il PSS è un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero. I suoi membri sono raggruppati in sezioni, federazioni distrettuali e partiti cantonali.
2. La sede del PSS è a Berna.
3. Il PSS è validamente rappresentato con la firma a due della/del presidente, di uno delle/dei vice-presidenti e della/del segretaria/o generale.
4. Il PSS è membro dell'Internazionale Socialista e del Partito dei socialisti europei.

Art. 3 | Membri

1. I membri sono ammessi sulla base di una domanda d'adesione scritta o elettronica (via Internet). Il Comitato sezionale ha la possibilità di soprassedere all'adesione immediata e di riportarla alla prossima riunione dell'Assemblea sezionale, che deciderà sull'adesione definitiva.
2. Tutte le donne iscritte al PSS sono membre delle Donne* socialiste.
3. I membri del partito sono generalmente affiliati alla Sezione del loro domicilio. Gli statuti cantonali possono prevedere delle eccezioni.
4. Gli statuti dei partiti cantonali possono prevedere che i membri residenti in regioni senza sezione possano aderire direttamente al partito cantonale o a una federazione distrettuale.
5. Chiunque si annuncia come membro al PSS o ad un partito cantonale ottiene dal PSS o dal partito cantonale la qualità di membro provvisorio. Essa decade con la conferma dell'ammissione da parte della Sezione.

6. I membri che risiedono all'estero sono affiliati a una sezione, a una federazione distrettuale o a un partito cantonale in Svizzera, o alla sezione internazionale del PSS.
7. Il PSS favorisce la doppia appartenenza al PSS e a un partito socialdemocratico consociato di persone con doppia nazionalità che vivono in Svizzera. L'adesione al PSS è gratuita per persone che possono attestare di aver pagato, nel loro paese di provenienza, la quota di un partito socialdemocratico che è membro a pieno diritto o associato del PS europeo.
8. I membri di una sezione, di una federazione di distretto o di un partito cantonale sono membri del Partito Socialista Svizzero.
9. I membri hanno diritto di voto in una sola sezione.
10. I membri del PSS non possono essere affiliati ad un altro partito svizzero.
11. Una sezione può escludere un membro che agisce contro l'interesse e gli obiettivi del partito per decisione dell'assemblea generale. Il partito cantonale o il Comitato direttore del PSS dispongono dello stesso diritto nella misura in cui sono toccati il partito cantonale o nazionale. La persona toccata dal provvedimento deve essere sentita prima della decisione di esclusione. La decisione di esclusione deve esserle comunicata per iscritto e motivata.
12. In caso di esclusione da parte di una sezione o dell'organo competente del partito cantonale, la persona toccata può interporre ricorso presso l'organo designato dallo statuto del partito cantonale: la decisione sul ricorso è definitiva. In caso di esclusione da parte del comitato direttore del PSS decide definitivamente l'Assemblea dei delegati.
13. In caso di esclusione dal partito, la persona esclusa può solo essere reintegrata dopo audizione da parte delle istanze che hanno pronunciato l'esclusione.

Art. 4 | Rappresentanza di genere e dei migranti

1. Il partito persegue l'obiettivo di una rappresentanza paritetica dei sessi nei suoi organi, nelle delegazioni e sulle liste elettorali.
2. Il partito persegue l'obiettivo di raggiungere negli organi, nelle delegazioni e sulle liste elettorali un'adeguata rappresentanza di persone con doppia nazionalità e di altre persone con un passato migratorio.

Art. 5 | Registro dei membri e protezione dei dati

1. Il PSS tiene un registro dei membri, che può comprendere anche i dati sui simpatizzanti.
2. L'Assemblea dei delegati elabora un regolamento sulla protezione dei dati. La commissione di controllo verifica l'osservanza di questo regolamento.

Art. 6 | Le sezioni

1. La sezione organizza il lavoro politico locale. Ciò include, in particolare, il lancio di temi importanti per il comune – rispettivamente per il quartiere – attraverso campagne e azioni politiche, la partecipazione del PS al dibattito pubblico, l'attiva partecipazione alle elezioni locali con dei propri candidati e delle proprie candidate, il reclutamento di persone per funzioni interne ed esterne al partito, come anche l'attuazione di misure per acquistare e integrare nuovi membri del PS.
2. Generalmente il campo d'attività e l'organizzazione di una sezione coincidono con il territorio di un Comune politico. Se un Comune conta più sezioni, esse si raggruppano in un Partito Socialista del Comune per la gestione della politica comunale.
3. Le donne possono creare delle sezioni femminili.
4. Il comitato di un partito cantonale decide sull'ammissione di nuove sezioni. Esso verifica in particolare la compatibilità degli statuti sezionali con l'art. 6 del presente statuto.
5. I membri residenti all'estero possono fondare una sezione del PSS, a livello nazionale o regionale. Il comitato direttore del PSS decide sulla loro ammissione. Il PSS crea una sezione internazionale per i membri residenti all'estero dove non esiste sezione sul piano nazionale o regionale. Il comitato direttore del PSS ne assicura l'organizzazione e l'amministrazione.
6. Le sezioni incoraggiano la formazione di sezioni della Gioventù socialista.
7. Gli statuti sezionali devono prevedere che la sezione non può dissolversi o lasciare il partito fino a che almeno tre membri vi si oppongono. Gli statuti sezionali possono essere modificati per decisione della maggioranza qualificata dei due terzi. La fusione di sezioni deve essere approvata dalla maggioranza semplice in ciascuna delle sezioni che intendono fondersi.
8. Il Congresso del partito cantonale decide sull'esclusione di una sezione quando la politica di quest'ultima va contro gli obiettivi e gli interessi del partito risultando per questo inaccettabile. La sezione ha diritto di ricorso all'Assemblea dei delegati del PSS. Quando sono in gioco gli interessi del partito svizzero anche l'Assemblea dei delegati può decidere per l'esclusione. In questo caso la Sezione ha diritto di ricorso al Congresso del PSS.
9. Gli statuti sezionali devono prevedere che, in caso di scioglimento, dell'uscita o dell'esclusione di una sezione, tutto il suo patrimonio e gli archivi devono essere consegnati al partito cantonale. In caso di scioglimento o uscita secondo il cpv. 7, i membri della vecchia sezione rimangono membri del partito cantonale. In caso di dissoluzione o di esclusione secondo il cpv. 8, i membri saranno affiliati al partito cantonale solo su loro richiesta e su decisione del comitato direttore di quest'ultimo.

Art. 7 | I partiti cantionali

1. I partiti cantionali si compongono dei membri delle sezioni del Cantone e di quelli direttamente affiliati al partito cantonale o a una federazione distrettuale. Essi

organizzano il lavoro politico a livello cantonale, incoraggiano e coordinano il lavoro delle Sezioni, organizzano la formazione politica e attuano delle misure per favorire l'iscrizione e l'integrazione di nuovi membri.

2. Gli statuti dei partiti cantonali sono sottoposti alla ratifica da parte del Comitato direttore del PSS. I partiti cantonale possono interporre ricorso all'Assemblea dei delegati contro le decisioni del Comitato direttore.
3. Un partito cantonale può dimissionare dal PSS o dissolversi solo se tutte le sezioni sono d'accordo, in applicazione dell'art. 6, cpv. 7.
4. In caso di dissoluzione o dell'uscita di un partito cantonale, tutto il patrimonio e gli archivi devono essere consegnati al PSS. In caso di dissoluzione i membri del vecchio partito cantonale rimangono membri del partito svizzero. In caso di uscita i membri saranno affiliati al partito svizzero solo su loro richiesta e su decisione del comitato direttore del PSS.

Art. 8 | Le Donne* socialiste

1. Le Donne* socialiste svizzere si definiscono come movimento progressista del femminismo socialdemocratico. I loro obiettivi sono l'emancipazione delle donne* e la parità politica, economica, legale, sociale e culturale di tutti i sessi. Al centro del loro lavoro politico sono delle misure propositive per l'applicazione dei diritti femminili e contro la discriminazione di tutte le persone a causa della loro identità o del loro orientamento sessuale. Inoltre le Donne* socialiste si impegnano per un aumento della quota femminile in politica.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi delle Donne* socialiste, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

Art. 9 | La Gioventù socialista

1. L'organizzazione ufficiale dei giovani del PSS è la Gioventù socialista (GISO).
2. Le sezioni della Gioventù socialista, le sue associazioni cantonali e la Gioventù socialista svizzera lavorano con le Sezioni del partito, i partiti cantonali ed il PSS.
3. Questi gruppi devono essere rappresentati adeguatamente negli organi e nelle commissioni del partito.
4. L'Assemblea dei delegati decide, nel quadro del preventivo annuale, l'importo per il finanziamento della Gioventù socialista.
5. I membri della Gioventù socialista possono essere nel contempo membri di una Sezione o di un Partito cantonale del PSS. Fino al compimento dei 26 anni, su richiesta, sono esenti-e dal pagamento della quota di adesione.

Art. 10 | PS60+

1. Il PS60+ è l'organo mantello delle organizzazioni cantonali e regionali della terza età. Rappresenta, grazie alle proprie esperienze e al proprio vissuto, la posizione

della generazione più anziana. Non si limita alla difesa degli interessi specifici della terza età, ma è solidale con tutte le generazioni. Il PS60+ si batte per la parità, l'autodeterminazione, il rispetto e la dignità delle persone più anziane nella società. Promuove la partecipazione delle compagne e dei compagni più anziani e alla vita sociale e politica.

2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi del PS60+, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

Art. 11 | PS Migranti

1. I PS Migranti si impegnano per una maggior partecipazione politica e per la parità delle persone con un passato migratorio all'interno e all'esterno del partito. Allo stesso tempo fungono da «ponte» per sostenere il PSS nella promozione dei valori e della politica socialdemocratica come la pace, la gestione non violenta dei conflitti, l'emancipazione, l'autodeterminazione, la parità e la fine dello sfruttamento nei loro Paesi di origine.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi dei PS Migranti, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

Art. 12 | Gli organi del PSS

1. Gli organi del partito sono:
 - a. il Congresso;
 - b. l'Assemblea dei delegati;
 - c. la Conferenza di coordinamento;
 - d. il Comitato direttore;
 - e. la Presidenza;
 - f. la Commissione delle finanze;
 - g. il Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - h. la Commissione di sorveglianza;
 - i. le Donne* socialiste;
 - j. il PS60+;
 - k. il PS Migranti.
2. Donne e uomini sono rappresentate/i in tutti gli organi e commissioni del partito in ragione di almeno il 40%. La stessa regola vale per le delegazioni negli organi del partito.
3. Le minoranze linguistiche devono essere rappresentate adeguatamente negli organi e commissioni del partito.

Art. 13 | Il Congresso

1. Il Congresso è l'organo supremo del partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali e le Sezioni.

2. Il Congresso è composto:
 - a. dai delegati sezionali;
 - b. dai membri del Comitato direttore;
 - c. dai membri della Conferenza di coordinazione;
 - d. dai membri del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - e. da 12 delegate delle Donne* socialiste;
 - f. da 12 delegati-e del PS60+;
 - g. da 12 delegati-e del PS Migranti;
 - h. da due delegati-e per ogni partito cantonale;
 - i. da 12 delegati-e della Gioventù socialista;
 - j. da un delegato-a del Gruppo PS del personale federale;
 - k. dai rappresentanti senza diritto di voto delle seguenti organizzazioni:
 - Solidar Suisse;
 - Unione sindacale svizzera;
 - Sezioni di partiti socialisti esteri e di altre organizzazioni vicine al partito.
3. Le delegazioni degli organi sono composti esclusivamente da membri del PSS.
4. Ogni sezione ha diritto almeno a un-una delegato-a. Se comprende più di 50 membri, essa ha diritto ad un-una delegato-a ulteriore per ogni quota di 60 ulteriori membri o parte di essa. I delegati devono essere membri della sezione che rappresentano.
5. Gli organi e le organizzazioni rappresentati hanno il diritto di presentare proposte in vista della preparazione del Congresso. Le proposte sezionali devono essere sostenute dall'assemblea generale della sezione. In occasione del Congresso ogni delegata/o con diritto di voto può presentare delle proposte.
6. Il Comitato direttore convoca il Congresso e ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.
7. Le organizzazioni e gli organi abilitati a presentare proposte ricevono almeno 16 settimane prima del Congresso l'ordine del giorno provvisorio, le proposte del Comitato direttore e i rapporti statuari.
8. A queste organizzazioni ed organi è accordato un termine di almeno 10 settimane per presentare loro proposte. L'ordine del giorno aggiornato, le proposte e le candidature ad elezioni di spettanza del Congresso annunciate da organi e organizzazioni abilitati a farlo devono essere inviati ai-alle delegati-e con almeno 4 settimane di anticipo rispetto alla data del Congresso.
9. In casi eccezionali il Comitato direttore può ridurre i termini.
10. Il Comitato direttore decide sulla Presidenza del Congresso.
11. Il Congresso può trattare solo gli oggetti all'ordine del giorno, salvo se l'attualità esige degli interventi, fatto che necessita di una proposta del Comitato direttore.
12. Contro le deliberazioni del Congresso può essere proposto il voto generale.

Art. 14 | Il Congresso ordinario

1. Il Congresso ordinario si tiene ogni due anni.
2. Le sue competenze comprendono segnatamente:

- a. l'adozione dei rapporti del Comitato direttore e del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
- b. la decisione sull'ammontare delle quote d'iscrizione, nella misura in cui non è competente per questo oggetto l'Assemblea dei delegati;
- c. l'elezione della/del presidente del partito, da due a cinque vice-presidenti e di tre altri membri del Comitato direttore;
- d. le decisioni concernenti le proposte avanzate dagli organi e dalle organizzazioni che ne hanno la facoltà;
- e. il lancio ed il sostegno di iniziative popolari se almeno due terzi dei votanti sono d'accordo;
- f. l'adozione del programma;
- g. la determinazione ogni 4 anni degli obiettivi politici;
- h. la revisione degli statuti;
- i. i ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte dell'Assemblea dei delegati.

Art. 15 | Il Congresso straordinario

1. Il Comitato direttore e l'Assemblea dei delegati possono in qualsiasi momento convocare un Congresso straordinario. Sette Comitati direttori cantonali o un quinto delle Sezioni possono fare altrettanto.
2. Il Congresso straordinario tratta gli oggetti che gli sono sottoposti dal Comitato direttore e/o dall'Assemblea dei delegati o dagli organi che l'hanno convocato. Esso può prendere solo decisioni nell'ambito delle competenze del Congresso ordinario.

Art. 16 | L'Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo del partito tra un Congresso e l'altro. Le sue decisioni hanno forza obbligatoria per i partiti cantonali, per le federazioni distrettuali e per le sezioni.
2. L'Assemblea dei delegati si tiene almeno tre volte l'anno, rispettivamente prima delle date di votazione, in luoghi diversi del Paese.
3. L'Assemblea dei delegati è composta:
 - a. dalle/dai delegate/i dei partiti cantonali. Ogni partito cantonale ha diritto a 4 delegati per i suoi primi 500 membri più 1 delegato-a supplementare per ogni quota ulteriore di 200 membri o parte di essa. I partiti cantonali organizzano la ripartizione dei loro diritti di rappresentazione da parte dei-delle delegati-e;
 - b. dai membri del Comitato direttore;
 - c. dai membri della Conferenza di coordinazione;
 - d. dai /dalle delegati/e del Gruppo socialista all'Assemblea federale (un quarto-del numero dei deputati);
 - e. otto rappresentanti delle Donne* socialiste;
 - f. otto rappresentanti della Gioventù socialista svizzera;

- g. otto rappresentanti del PS60+;
 - h. otto rappresentanti del PS Migranti;
 - i. da una/un delegata/o del Gruppo PS del personale federale;
 - j. da una/un delegata/o della sezione internazionale del PSS;
 - k. dai rappresentanti, senza diritto di voto
 - di Solidar Suisse;
 - dell'Unione sindacale svizzera,
 - delle sezioni dei partiti socialisti esteri e da altre organizzazioni vicine al partito.
4. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.
5. L'Assemblea dei delegati è segnatamente competente per:
- a. la politica del partito tra un Congresso e l'altro;
 - b. il lancio o il sostegno al lancio di referendum, se la maggioranza dei due terzi dei votanti è d'accordo;
 - c. il sostegno al lancio di iniziative popolari, se la maggioranza dei due terzi dei votanti è d'accordo;
 - d. il controllo dell'attività del Comitato direttore;
 - e. l'adozione delle indicazioni di voto per le votazioni federali, nella misura in cui il Congresso non ne ha già deciso;
 - f. l'adozione del preventivo di spesa;
 - g. l'adeguamento della quota annuale al rincaro del costo della vita documentato;
 - h. l'adozione dei conti annuali e dei rapporti dell'organo di revisione;
 - i. l'elezione della/del segretaria/o generale;
 - j. l'elezione della Commissione di sorveglianza;
 - k. l'elezione della/del presidente della Commissione delle finanze e dei due altri membri di questa Commissione, scelti tra i membri dell'Assemblea dei delegati;
 - l. l'istituzione delle commissioni permanenti e l'adozione del loro mandato;
 - m. l'elezione delle/dei presidenti delle commissioni permanenti;
 - n. la redazione dei regolamenti della Commissione di sorveglianza e del Gruppo socialista all'Assemblea federale, dei regolamenti sulla protezione dei dati, delle commissioni permanenti, sul voto generale e sulle finanze del partito;
 - o. l'esclusione di una sezione secondo l'art. 6 cpv. 8;
 - p. i ricorsi contro l'esclusione di un membro da parte del Comitato direttore;
 - q. i ricorsi contro le decisioni del Comitato direttore sull'approvazione degli statuti dei partiti cantonali;
 - r. la nomina dell'organo di revisione.
6. I documenti presentati all'Assemblea dei delegati devono essere inviati almeno 30 giorni prima della seduta.
7. Le commissioni permanenti e tutti gli organi e tutte le organizzazioni con diritto di presentare proposte al Congresso possono presentare delle proposte all'Assemblea dei delegati. Essa decide nel termine di 6 mesi.

Art. 17 | La Conferenza di coordinamento

1. La Conferenza di coordinamento è composta:
 - a. dalle/i presidenti dei partiti cantonali o dai loro segretari politici. Ogni partito cantonale ha diritto, inoltre, a un-una delegato supplementare per ogni frazione, intera o parziale, dei suoi altri 2000 membri;
 - b. dai presidenti o vicepresidenti delle Sezioni PS delle città che contano più di 50000 abitanti;
 - c. dai membri della Presidenza;
 - d. da due rappresentanti delle Donne* socialiste;
 - e. da due rappresentanti della Giso svizzera;
 - f. da due rappresentanti del PS60+;
 - g. da due rappresentanti del PS Migranti;
 - h. Alla Conferenza di coordinamento partecipano senza diritto di voto:
 - i rappresentanti del PS nel Consiglio federale;
 - i segretari centrali del Partito Socialista Svizzero.
2. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.
3. La Conferenza di coordinamento è segnatamente competente
 - a. del coordinamento a livello nazionale delle politiche e delle campagne federali, cantonali e comunali del partito;
 - b. dello sviluppo del partito come organizzazione (campagne di reclutamento, strumenti della mobilitazione);
 - c. dei processi amministrativi che necessitano una coordinazione nazionale;
 - d. del coordinamento della campagna elettorale in vista di elezioni federali.
4. Le decisioni della Conferenza di coordinamento sono vincolanti per il PSS e per i partiti cantonali.
5. La Conferenza di coordinamento si dota di un regolamento.

Art. 18 | Il Comitato direttore

1. Il Comitato direttore è composto:
 - a. dalla/dal presidente del partito;
 - b. dalle/dai vice-presidenti del partito;
 - c. dalla/dal presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - d. dalla/dal segretaria/o generale;
 - e. da due delegate della Presidenza delle Donne* socialiste;
 - f. da due delegati/e della Gioventù socialista;
 - g. da due delegati/e del PS60+;
 - h. da due delegati/e del PS Migranti;
 - i. da tre membri eletti dal Congresso;
 - j. dalle-dai presidenti dei due più grandi partiti cantonali della Svizzera tedesca, del-della presidente del più grande partito cantonale della Svizzera latina, come pure da altri due presidenti di partiti cantonali eletti dalla Conferenza di coordinamento. Nel senso di una supplenza duratura, i-le presidenti dei partiti

cantionali possono essere rappresentanti da un-una vicepresidente o da un altro-a membro del loro Comitato direttore.

- k. possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto:
 - i membri socialisti del Consiglio federale o le/i loro rappresentanti da loro designati,
 - le/i segretarie/i centrali del PSS, le/i collaboratrici/ori scientifici del Gruppo socialista all'Assemblea federale,
 - la/il presidente della Commissione delle finanze.
2. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.
3. Il Comitato direttore è l'organo di direzione strategico del partito. È segnatamente competente per:
 - a. l'adozione del programma d'attività, sulla base degli obiettivi fissati dal Congresso e dall'Assemblea dei delegati;
 - b. la pianificazione e il controllo dell'adozione della politica del partito;
 - c. la pianificazione e il controllo del lavoro d'informazione politica e delle campagne politiche;
 - d. il lavoro di informazione politica e le campagne politiche;
 - e. le proposte di candidature al Consiglio federale indirizzate al Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - f. i negoziati con altre organizzazioni politiche;
 - g. la preparazione degli oggetti da sottoporre all'Assemblea dei delegati;
 - h. la gestione delle finanze;
 - i. le consultazioni del partito;
 - j. le richieste alle autorità federali;
 - k. le relazioni con le organizzazioni socialiste internazionali;
 - l. la proposta delle candidature al posto di segretaria/o generale;
 - m. la ratifica delle scelte della/o segretaria/o generale quanto alla valutazione e all'assunzione del personale dirigente del segretariato centrale (segretarie/i centrali, amministratrice/ore) e i relativi ricorsi;
 - n. la redazione dei capitoli degli oneri della Presidenza, delle/i responsabili di settore e della/del segretaria/o centrale;
 - o. la determinazione delle quote straordinarie dei membri socialisti del Consiglio federale, delle/dei giudici del Tribunale federale, delle/dei giudici penali federali e delle/dei giudici amministrativi federali socialisti, delle/dei funzionarie/i dirigenti dell'amministrazione federale, ecc.;
 - p. l'elezione delle/dei delegate-i al Consiglio PS Europeo;
 - q. l'approvazione dei regolamenti delle Donne* socialiste, del PS60+ e dei PS Migranti.
4. In casi di estrema urgenza il Comitato direttore può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.
5. Il Comitato direttore è convocato dalla/dal presidente del partito o su domanda di quattro dei suoi membri.
6. Il-la presidente del partito dirige le sedute.
7. A dipendenza degli oggetti, il Comitato direttore coinvolge i presidenti delle commissioni che sono state costituite in applicazione dell'art. 24.

Art. 19 | La Presidenza

1. La Presidenza è composta da:
 - a. il/la presidente del partito;
 - b. i/le vicepresidenti del partito;
 - c. il/la presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - d. Il/la segretario-a generale.
2. La Presidenza è l'organo politico operativo del partito. Essa è segnatamente competente per:
 - a. La direzione degli affari politici correnti sulla base delle decisioni del Congresso, dell'Assemblea dei delegati e del Comitato direttore;
 - b. la messa in pratica della politica del partito;
 - c. il lavoro di informazione politica e le campagne politiche.
3. In casi di estrema urgenza la Presidenza può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.
4. Il-la presidente del partito dirige le sedute.

Art. 20 | La Commissione delle finanze

1. La Commissione delle finanze esercita un controllo preventivo su tutte le questioni finanziarie, segnatamente sul rispetto delle diverse competenze in materia e del preventivo di spesa e presenta le proposte al Comitato direttore su tutti gli oggetti che hanno implicazioni finanziarie a partire da un limite fissato nel regolamento delle finanze. La Commissione è composta dalla/dal sua/o presidente, da due altri membri scelti dall'Assemblea dei delegati tra i suoi membri. La/Il segretario/o generale e l'amministratrice/ore assistono alle sedute commissionali senza diritto di voto.
2. I membri della Commissione delle finanze non possono essere membri del Comitato direttore con diritto di voto.
3. Un regolamento determina i dettagli.

Art. 21 | Il Segretariato centrale

1. Il Segretariato centrale esegue i mandati e le decisioni dei vari organi di partito. È segnatamente responsabile per le seguenti mansioni:
 - a. segretariato e consulenza del gruppo parlamentare federale;
 - b. sostegno e consulenza ai partiti cantonali;
 - c. messa a disposizione di servizi centrali per i partiti cantonali e, in accordo con i partiti cantonali, per le sezioni e i singoli membri;
 - d. concezione, attuazione e analisi di campagne nazionali (elezioni e votazioni);
 - e. assicurare e sviluppare la capacità di mobilitazione e di campagna;
 - f. elaborazione di misure per l'acquisizione di nuovi membri;
 - g. organizzazione e realizzazione di eventi di partito;

- h. tenuta a giorno e miglioramento della banca dati dei membri;
 - i. allestimento di un budget annuale, controllo e osservanza dello stesso.
2. Il segretariato centrale è diretto dal/dalla segretario/-a centrale che rappresenta il partito verso l'esterno per negozio giuridico e gestisce il personale del segretariato centrale.
 3. Nell'assunzione e nel rinnovamento del personale viene tenuto conto della rappresentanza delle differenti regioni linguistiche; il coordinatore/la coordinatrice per i cantoni romandi deve essere di lingua madre francese.
 4. Il PSS offre delle condizioni di lavoro progressiste per i collaboratori del segretariato centrale, esse sono garantite da un contratto collettivo di lavoro. Il PSS promuove la collaborazione partecipativa.
 5. L'organizzazione, le competenze e le attività concrete del segretariato centrale vengono sottoposte annualmente al Comitato direttivo per approvazione.

Art. 22 | La Commissione di sorveglianza

1. La Commissione di sorveglianza è composta da almeno tre membri e si organizza autonomamente.
2. Essa controlla l'attività del Comitato direttore.
3. Essa regola quale ultima istanza i casi di ricorso e d'arbitrato tra i membri del partito e le sue diverse istanze.
4. I dettagli sono contenuti in uno specifico regolamento adottato dall'Assemblea dei delegati.

Art. 23 | Il Gruppo socialista all'Assemblea federale

1. Il Gruppo socialista all'Assemblea federale è composto dei membri del partito eletti al Consiglio nazionale, al Consiglio degli Stati e al Consiglio federale. Il Gruppo può ammettere altri membri del Parlamento.
2. Il Gruppo si costituisce autonomamente nel quadro del suo regolamento, che deve essere approvato dall'Assemblea dei delegati.
3. Il Gruppo decide liberamente le sue posizioni nel quadro delle direttive del Congresso e dell'Assemblea dei delegati.
4. Esso decide delle candidature inerenti le competenze dell'Assemblea federale o di una delle Camere federali.
5. Il Gruppo nomina le/i candidate/i al Consiglio federale. Il Comitato direttore ha il diritto di presentare delle proposte.
6. Il Gruppo ha un suo segretariato che lavora a stretto contatto con il Segretariato centrale.
7. Il Gruppo presenta un rapporto scritto al Congresso ordinario.

Art. 24 | Le Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono istituite dall'Assemblea dei delegati. Esse possono costituire delle sottocommissioni.
2. Le/I loro presidenti sono eletti dall'Assemblea dei delegati.
3. Il Congresso, l'Assemblea dei delegati e il Comitato direttore possono decidere la creazione di Commissioni ad hoc. Essi ne determinano il mandato e i termini di consegna del rapporto.
4. L'Assemblea dei delegati approva un regolamento sull'organizzazione e sulle modalità di lavoro delle Commissioni permanenti, che devono presentarle un rapporto biennale.

Art. 25 | Il voto generale

1. Due quinti dei delegati al Congresso o all'Assemblea dei delegati o un quarto delle sezioni possono chiedere, nel termine di un mese, che le decisioni del Congresso o dell'Assemblea dei delegati siano sottoposte al voto generale.
2. L'Assemblea dei delegati o un decimo degli iscritti possono chiedere il voto generale su una questione politica importante.
3. L'Assemblea dei delegati adotta un regolamento al proposito e designa l'ufficio competente della gestione del voto generale.
4. Tutti i membri del partito iscritti ricevono il materiale di voto approvato dal Comitato direttore. Essi hanno due settimane per votare.

Art. 26 | Le finanze del partito

1. Il partito si finanzia con:
 - a. le quote dei membri;
 - b. le donazioni;
 - c. i proventi della vendita dei prodotti e servizi;
 - d. le quote del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - e. le quote straordinarie dei membri socialisti del Consiglio federale, delle/dei giudici federali, delle/dei giudici penali federali, delle/dei giudici amministrativi federali, delle/dei funzionarie/i dirigenti socialisti della Confederazione ecc.
2. Il Partito Socialista Svizzero richiede annualmente da ogni iscritto una quota annuale. I partiti cantonali possono decidere di aggiungervi un supplemento.
3. Le sezioni, le federazioni distrettuali e i partiti cantonali annunciano annualmente il numero e i nomi dei loro membri al Partito svizzero.
4. Le sezioni incassano le quote annuali se gli statuti dei partiti cantonali non prevedono altrimenti.
5. I partiti cantonali sono responsabili del versamento delle quote al partito svizzero, il quale può essere incaricato dell'incasso diretto.
6. Le campagne di colletta speciali presso i membri devono essere coordinate con i partiti cantonali e decise dal Comitato direttore.

7. Un decimo almeno dei mezzi finanziari del partito deve essere investito nella formazione politica.
8. Una fondazione vicina al partito: per il lavoro politico di formazione e di base come anche per il lavoro di sviluppo socialdemocratico globale attraverso la cooperazione internazionale, il PSS crea una fondazione o un'associazione vicina al partito, ma indipendente. Da quell'istituzione il partito non può accettare delle donazioni.

Art. 27 | Revisione degli statuti

1. La revisione parziale o totale degli statuti è possibile dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti del Congresso.

Art. 28 | Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto, quando approvato, entra immediatamente in vigore. È riservato l'eventuale voto generale secondo l'art. 25.

Deciso al Congresso del 3 – 4 dicembre 2016 a Thun

- con aggiunte del Congresso del 19 – 20 ottobre 2002 a Zurigo
- con aggiunte del Congresso del 23 – 24 ottobre 2004 a Naters/Briga
- con aggiunte del Congresso del 25 – 26 ottobre 2008 ad Aarau
- con aggiunte del Congresso del 17 ottobre 2009 a Svitto
- con aggiunte del Congresso del 30 – 31 ottobre 2010 a Losanna
- con aggiunte dell'Assemblea dei delegati del 1° dicembre 2012 a Thun
(La decisione del trasferimento della facoltà di modifica degli statuti è stata presa al Congresso di Lugano del 8 – 9 settembre 2012)

